



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

*Uff. IV*



Italia

CERTIFICATO N. 50 100 14484 Rev.002

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti tecnici  
Trasporti e Logistica  
Articolazione Conduzione del mezzo  
Opzioni “Conduzione del mezzo navale” (CMN) e  
“Conduzione apparati e impianti marittimi”  
(CAIM)  
LORO SEDI  
(vedi elenco allegato)

Oggetto: Applicazione Direttive Ue 2008/1 06/CE e n, 2012/35/UE sui livelli minimi di formazione della gente di mare e attuazione della normativa internazionale STCW /78, versione Manila 2010 - Requisiti di idoneità fisica per l'iscrizione nelle matricole della Gente di Mare - Legge 22.01.1934 n. 244 e DPR 30.04.2010 n. 114

In relazione alle attuali fasi di orientamento per l'iscrizione degli studenti ai diversi indirizzi di studi, si richiama l'attenzione di codeste Direzioni su condizioni e requisiti di idoneità fisica, di cui alla Legge 22.01.1934 n. 244 e al DPR 30.04.2010 n. 114, richiesti per l'immatricolazione nel registro della Gente di Mare, che potrebbero comportare una mancata iscrizione per i futuri diplomati.

Si rammenta che già con nota prot. 6667 del 05.11.2014, che ad ogni buon fine si allega in copia, questa Direzione Generale aveva sensibilizzato sulla problematica in oggetto, chiedendo che fosse fornita una adeguata informazione in merito, anche con evidenza su brochure di presentazione degli Istituti o sui siti web delle scuole.

Si rinnova l'invito alla massima diffusione di quanto sopra.

Il Referente Nazionale  
per il Sistema *Quali.For.Ma*  
Dott.ssa Rosalba Bonanni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93

Redatto da: Livia Chinetti – RSGQ *Quali.For.Ma*.

Verificato da: Rosalba Bonanni – Referente Nazionale *Quali.For.Ma*.

Rif.to a: Requisiti fisici per iscrizione Gente di Mare